

STATUTO

SANITARIA DEI NEBRODI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANGELO DI BROLO ME VIA
SANTA VENERA 49

Numero REA: ME - 217345

Codice fiscale: 03160280834

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B

N. 481 del repertorio - N. 301 della Raccolta

STATUTO

T I T O L O I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' costituita una società cooperativa sociale denominata: denominata **"SANITARIA DEI NEBRODI - Società Cooperativa Sociale Onlus"** Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), in breve anche **"SANECOOP"**.

Articolo 2 - La cooperativa ha sede in **Sant'Angelo di Brolo**. L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2090.

T I T O L O II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - La Cooperativa non ha fini di lucro bensì, ai sensi dell'art.2511 c.c., è una società a capitale variabile con scopo mutualistico.

La società, senza finalità speculative, e per offrire occasioni di lavoro, intende svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera A e B della legge 381/91 e dalla legge regionale di applicazione.

Operando nell'ambito dei servizi sociali, perseguendo finalità mutualistiche, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con enti Locali (Comuni, Comunità montane, associazioni e consorzi di Comuni, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali) con Enti pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati, si propone in generale di combattere la emarginazione di tutte le persone in difficoltà per handicap di qualsiasi genere (fisico, psichico, sensoriale) o per disadattamento familiare, sociale o per tossicodipendenza o per anzianità e dei relativi operatori, favorendo l'autonomia ed i loro completo inserimento o reinserimento socio-lavoratore e la piena integrazione nella collettività di appartenenza.

A tal fine potrà richiedere ed utilizzare tutte le provvidenze previste dalle leggi emanate ed emanande da parte della Regione, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo.

La Cooperativa Sociale potrà svolgere ed esplicitare quanto altro previsto dalle leggi sottoelencate con eventuali modifiche sia delle leggi Regionali, Nazionali e comunitarie, nelle rispettive materie, nonché delle leggi che verranno emanate:

- 1) L.R. 87/81 e 14/86 riguardanti "interventi e servizi a favore degli anziani";
- 2) L.R. 68/81 e 16/86 istituzione "organizzazione e gestione

servizi per i soggetti portatori di handicap";

- 3) L.R. 22/86 riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia e relativi piani triennali;
4) L.R. 27/90 ed integrazione della L.R. 87/81;
5) L.R. 214/79 "istituzione di asili nido";
6) L.R. 215/79 riguardante la "tutela della salute mentale";
7) L.R. 64/84 "piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti";
8) L.N. 685/75 "piano di intervento contro le tossicodipendenze";
9) L.R. 21/78 "l'istituzione di consultori familiari";
10) L.N. 104/92 "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

In particolare la Cooperativa si prefigge di:

- promuovere tutte le iniziative medico-psico-pedagogiche e sociali volte:
- alla prevenzione dell'handicap, degli stati invalidanti e del disadattamento che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione, anche attraverso l'educazione sanitaria e sociale della popolazione;
- alla riabilitazione mediante idonei trattamenti specialistici volti a favorire e stimolare lo sviluppo ed il recupero delle capacità psichiche, intellettuali, motorie, sensoriali, di adattamento e di relazione;
- garantire il pieno diritto all'inserimento nelle strutture educative, scolastiche e sociali e a usufruire di tutti i servizi esistenti per gli altri cittadini con i supporti necessari per i singoli stati invalidanti;
- promuovere l'esercizio della ginnastica e dello sport, adattati alle varie età ed ai vari stati invalidanti, sia in forma preventiva che riabilitativa, favorendo attraverso l'esercizio fisico in genere l'armonico sviluppo psicofisico della persona ed il recupero del senso umano dell'esistenza. Per questo collaborerà con le scuole di ogni ordine e grado e con tutte le strutture operanti a qualsiasi titolo nel settore per la diffusione di tutte le discipline sportive a qualsiasi livello;
- promuovere l'organizzazione di iniziative culturali e ricreative per anziani, minori e handicappati quali:
- attività teatrali, proiezioni di film. Gite, soggiorni di vacanze;
- quant'altro sembrerà utile a fornire occasioni di svago o apporto di cultura agli utenti e alle loro famiglie ed a favorire l'integrazione con il territorio;
- promuovere la formazione di operatori e di volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge la cooperativa, anche attraverso idonei corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, seminari, così via;
- promuovere la sensibilizzazione e l'educazione della

popolazione coinvolgendo le istituzioni socio culturali o scolastiche e le forze imprenditoriali sindacali e politiche per la tutela dei diritti dei più emarginati;

- stimolando l'attuazione della normativa vigente o proponendo iniziative legislative adeguate.

La cooperativa, operando nell'ambito della solidarietà sociale, si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale, dell'assistenza ai soggetti ai portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori. Particolarmente:

- la prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicap anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- la creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti;
- l'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per disadattati;
- la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;
- la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;
- la prestazione di assistenza medica, generica e specialistica, adottando modalità particolari secondo i diversi tipi di handicap;
- l'istituzione di un consultorio per i problemi di pertinenza del soggetto portatore di handicap;
- l'orientamento professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché delle attività lavorative;
- l'iniziativa informativo-formativa rivolta a tutti i cittadini e specialmente ai genitori sul significato socio-culturale dell'inserimento dei portatori di handicap in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico-scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero degli handicap;
- la creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psicopedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
- l'istituzione e la gestione di servizi residenziali di tipo familiare, consistenti in comunità-alloggio, case-protette, gruppi appartamento, case famiglia e di habitat sociale, dotati di personale in possesso di idonea specializzazione, finalizzati a creare convivenze fra persone svantaggiate,

anche temporaneamente, di idonea sistemazione familiare

naturale e/o affidataria e di un ambiente di vita adeguato;

- l'istituzione di un servizio di aiuto personale in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche o sensoriali - ai soggetti portatori di handicap che, per qualità subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psichico-sociali, la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;

- gli interventi coordinati delle equipe pluridisciplinari;

- la fruizione dei servizi per la promozione culturale e l'educazione permanente di cui all'art. 10 della legge R. 2 gennaio 1979 n. 1, da parte dei soggetti portatori di handicap;

- assistenza domiciliare agli anziani;

- assistenza domiciliare ai malati terminali;

- assistenza domiciliare integrata;

- gestione di centri diurni, notturni e di assistenza per minori, anziani, handicappati;

- gestione case di riposo, centri polifunzionali, comunità alloggio, case-protette, case albergo, comunità terapeutiche, consultori, servizi residenziali di prevenzione e riabilitazione psicomotoria, di animazione culturale e di risocializzazione;

- gestione di progetti specifici che riguardano i minori, gli alcolisti, gli ex detenuti, i tossicodipendenti e gli extracomunitari;

- gestione in regime di convenzione del servizio di segretariato sociale e del servizio di assistenza sociale professionale;

- la gestione del telesoccorso, teleassistenza, cerca-persone e della telefonia in generale;

- gestione centri informa giovani;

- la gestione di colonie estive e l'organizzazione di attività ricreative varie per minori;

- promuovere il recupero psichico dei degenti e degli ex degenti degli ospedali psichiatrici;

- centri di ascolto, prevenzione, assistenza per minori, tossicodipendenti, vittime dell'alcolismo e malattie sociali in genere;

- promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca e documentazione per migliorare la qualità dei servizi in base alla L.R. 22/86;

- acquistare le attrezzature necessarie per prelievi esami clinici ed attrezzature tecniche per la realizzazione degli impianti occorrenti allo scopo, e mezzi di trasporto per gli scopi anzidetti;

- la Società Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni, costituire società miste con enti pubblici, progetti di partenariato e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei

servizi.

La Cooperativa, operando nell'ambito della solidarietà sociale, si propone anche di operare nell'ambito dell'assistenza agli anziani e dei relativi operatori in ossequio alla L.R. n. 87/81 (e successive integrazioni e modifiche), nonché ad ogni altro provvedimento emanato ed emanando sulla cooperazione in genere e su quella finalizzata alla solidarietà sociale.

Particolarmente:

- il mantenimento delle persone anziane;
- il reinserimento delle persone anziane nel nucleo familiare;
- il reinserimento delle persone anziane nel normale ambiente di vita;
- la promozione e il sostegno di una rete di servizio a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenza;
- lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e a consentire la partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
- l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione alla loro gestione;
- la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane;
- la formazione e l'aggiornamento del personale;
- l'utilizzo del volontariato;
- la realizzazione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
- la realizzazione di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;
- gestione di asili nido;
- l'assistenza sociosanitaria;
- la realizzazione di una rete di servizi per l'assistenza economica;
- la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzato del territorio;
- la realizzazione e la gestione, anche attraverso convenzioni con medici e personale specializzato nelle varie discipline, di un centro di medicina preventiva, di un poliambulatorio, di un pronto soccorso e di un consultorio familiare con particolare riguardo agli anziani, minori e handicappati;

La Società Cooperativa Sociale, senza finalità speculative, intende svolgere anche le attività previste dall'art. 1 lett. b) della L. 381/91, e dalle leggi regionali di applicazione, nella quale possa integrare soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. 381/91, in riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 153/96, e quant'altro emanato ed emanando.

La Società Cooperativa ai fini di cui sopra può:

- produrre, lavorare, assemblare, installare e

commercializzare prodotti in ferro, alluminio, materiale
plastico, legno, vimini, pelle, cuoio, vetro, argilla,
ceramica, gesso e similari, prodotti di profumeria e
cosmetici, articoli da regalo e bomboniere, oggetti d'arte, di
culto e di decorazione.
L'oggettistica finita può essere confezionata con prodotti
vari per la commercializzazione.
- confezionare, conservare, imbottigliare e surgelare tutti i
prodotti nel campo agroalimentare, nei vari tipi, qualità e
quantità, così come previsti dalle norme vigenti in materia.
La cooperativa sociale potrà inoltre:
- importare ed esportare gli articoli di cui sopra;
- acquistare, noleggiare e gestire automezzi, macchinari,
impianti e attrezzature per la per la realizzazione degli
scopi sociali;
- l'acquisto e/o la costruzione di beni immobili per il
raggiungimento degli scopi sociali;
- produzione, trasformazione e commercializzazione di
materiale inerente alle attività di cui sopra citate e
specificate;
- l'istituzione di corsi per l'addestramento, la formazione,
la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione e
l'aggiornamento anche tecnico amministrativo dei soci, dei
lavoratori, degli operatori;
- aderire a consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe;
- aderire ad altri enti o organismi economici, morali,
culturali ed assistenziali;
- aprire conti correnti;
- emettere cambiali;
- assumere mutui ipotecari;
- riscuotere mandati e contributi;
- ricevere quietanze liberatorie in genere;
- la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto,
stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni
necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi;
- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico,
finanziario, mobiliare ed immobiliare, bancarie, ipotecarie,
necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi
sociali. Essa potrà aderire a consorzi di cooperative e a
confederazioni ed associazioni Cooperativistiche;
- per il raggiungimento degli scopi sociali sopradetti, la
cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi,
finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere,
statali, regionali, comunitarie e di ogni Ente;
- assumere tecnici specializzati ove occorressero, provvedere
alla ricerca e allo studio tecnologico per migliorare le
sopraelencate attività;
- la cooperativa potrà istituire fondi per lo sviluppo
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione

pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento

aziendale, ai sensi della L. 31/1/1992 n.52 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- organizzare e allestire spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o dalla filiera del commercio equo e solidale, nonché prodotti di artigianato locale ed internazionale;

- svolgere attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole e valorizzare prodotti naturali, eco-compatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale;

- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati del Sud del Mondo, per permettere ad essi di accedere al mercato a condizioni eque. L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei criteri del commercio Equo e solidale (Agices);

- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) volte a promuovere e favorire in particolare la diffusione dell'editoria e della multimedialità e in genere quella dell'arte (fotografia, cinema, teatro, arti figurative e ogni altra forma espressiva), sostenendo e incoraggiando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, nazionali e non.

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- gestire Botteghe del Mondo;

- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le opportunità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La Cooperativa potrà svolgere per le società partecipate e

consociate servizi tecnico - amministrativi e di

coordinamento, servizi promozionali e di "marketing" e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

T I T O L O I I I

S O C I

Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522, codice civile.

I soci si impegnano a partecipare personalmente all'attività che costituisce l'oggetto sociale. I soci si distinguono in:

a) soci volontari, intesi nella dizione dell'art.2 della l.381/91, che prestano la loro opera gratuitamente nell'attività della cooperativa. Essi non hanno diritto a nessuna forma di retribuzione e possono essere loro rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate.

b) soci svantaggiati, intesi nella dizione dell'art.4 della L.381/91, nella misura minima del 30% dei lavoratori della cooperativa per i quali vale quanto stabilito dal medesimo articolo di legge.

c) soci lavoratori, vale a dire coloro che svolgono o che sono interessati a svolgere la propria attività professionale e lavorativa esclusiva, mente a favore della cooperativa.

È consentita la partecipazione dei soci sovventori per i quali si applicano le disposizioni dell'art.4 della suddetta legge 59/92.

Articolo 6 - Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un

ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dai soci con metodo assembleare. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Salvo quanto disposto al secondo comma del superiore articolo 5, possono essere soci anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche ed enti anche privi di personalità giuridica, sia pubbliche o private e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Fermo restando quanto stabilito dalla legge e nel rispetto delle norme imperative, per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Cooperativa qualora sia anche di Mutuo Soccorso, può avvalersi di soci mutualistici appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

La Cooperativa accetterà i Soci Promotori attraverso la sottoscrizione di appositi Incarichi.

I Soci Promotori possono essere persone fisiche o persone giuridiche:

a) l'ammissione a Socio Promotore Mutualistico persona fisica, è subordinata alla iscrizione alla Cooperativa in qualità di Socio Ordinario ed al versamento della relativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento della qualifica di Socio Promotore Mutualistico è subordinato al mantenimento della qualifica di Socio Ordinario;

b) l'ammissione a Socio Promotore persona giuridica non prevede l'iscrizione della stessa in qualità di Socio Ordinario. I dipendenti o Soci del Socio Promotore persona giuridica di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento delle attività di promozione mutualistica, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla Cooperativa, in qualità di Soci Ordinari e presentare domanda da Soci Promotori Mutualistici persone fisiche.

c) i Soci Promotori Mutualistici si impegnano alle contribuzioni necessarie al conseguimento degli scopi sociali

e idonee allo svolgimento dell'attività, all'osservanza dei regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

d) I Soci Promotori Mutualistici non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali; i Soci Promotori Mutualistici persone fisiche riacquistano il diritto di voto da Soci Ordinari decorso un anno dalla cancellazione dal libro soci promotori.

I compiti dei promotori mutualistici sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali nuovi soci. Lo svolgimento delle attività dei soci promotori e le loro spettanze sono definite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - La Società Cooperativa può emettere quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori.

La qualifica di socio sovventore può essere acquisita dalle persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 8 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato e la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con metodo assembleare, i quali deliberano sulle domande non accolte.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9 - La società, ricorrendone le condizioni in base alle vigenti disposizioni legislative, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicano alle azioni di partecipazione cooperativa le vigenti norme in materia ed in particolare l'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

T I T O L O IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 10 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali, all'introduzione o rimozione della clausola compromissoria nel presente atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale e la relativa dichiarazione deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11 - L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3) negli altri casi stabiliti dalla legge o dal presente

Statuto.

L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo e contro la relativa deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 12 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Articolo 13 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 14 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 15 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dal capitale sociale costituito dagli eventuali soci sovventori;

c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo 18 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma del superiore articolo 13;

d) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci a termini del terzo comma dell'articolo 8;

e) da eventuali riserve straordinarie;

f) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

La società può emettere azioni di partecipazione cooperativa

ai sensi e per gli effetti della Legge 59/92.

Articolo 16 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate, anche a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'organo di amministrazione all'atto della delibera di sottoscrizione delle quote e sempre nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 17 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al tribunale.

Articolo 18 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 19 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e da sottoporre all'assemblea che dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella loro relazione le ragioni della dilazione.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per

gli effetti della L.59/92;

c) un dividendo ai soci nella misura massima stabilita nel successivo articolo 20;

d) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera d), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva. Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

Articolo 20 - E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Articolo 21 - L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristoro individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

T I T O L O V I

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Articolo 22 - Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 23 - L'Assemblea della Società può essere convocata e riunirsi, in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - eventualmente disponendo una seconda convocazione, che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione - oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato ai soci nonchè agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale, a cura dell'Organo Amministrativo, a

mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex, posta elettronica

o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono regolarmente adottate quando partecipino all'adunanza tutti i soci e tutti gli amministratori e, se nominati, i Sindaci siano presenti ovvero informati della riunione e non vi sia opposizione alla trattazione degli argomenti.

Articolo 24 - Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che sia, altresì, consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti. L'Organo Amministrativo provvede a redigere apposito verbale dal quale constino le condizioni suesposte e l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona e/o socio che non sia amministratore o sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o dipendente della Società.

Articolo 25 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dagli intervenuti a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario, anche non socio, per la redazione dei verbali oppure il Notaio nei casi modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 26 - In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita

quando siano presenti un terzo dei soci e delibera a

maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei voti dei soci.

Articolo 27 - Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno essere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della società.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 28 - Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 29 - La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico, oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Nel caso in cui l'Amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

E' ammessa la rieleggibilità.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

L'Organo Amministrativo ha diritto ad un compenso annuale determinato dai soci.

Articolo 30 - I Consiglieri di Amministrazione eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in

forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 31 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 32 - All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatari delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

TITOLO VIII

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 33 - Il controllo contabile è affidato a un Collegio Sindacale nominato quando diventi obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c. ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro eventuale compenso.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

Al Collegio Sindacale sono demandati tutti i doveri e i

compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei direttori e del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società, nonché la possibilità di prevedere categorie di soci diverse da quelle espressamente contemplate nel presente statuto.

Articolo 35 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea in prima ed in seconda convocazione, delibererà, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci, la nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 36 - Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, salvo quanto previsto dall'art. 2519.

F.to Giuseppe Princiotto

Notaio Eloisa Germanà

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1-2-3 del D.Lgs n.82 del 7/3/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

San Pier Niceto, lì 5 ottobre
2015